



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 25 febbraio 2003

Deliberazione n.8/2003

OGGETTO: DIRETTIVA QUADRO SUL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE E DEI RIBASSI D'ASTA, RELATIVI AGLI INTERVENTI COMPRESI NEI PROGRAMMI ATTUATIVI ADOTTATI DALL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO.


IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, gli artt. 21, 22 della suddetta legge (relativi ai Programmi triennali di intervento) e 31 (relativo agli Schemi previsionali e programmatici per l'attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci);
- inoltre, l'art.12, comma 7, lett. e) della medesima legge n.183/1989;
- il DPCM 10 agosto 1989 recante “*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*”;

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n. 21 del 20 ottobre 1993 recante “*Delega di poteri al Segretario Generale*”;
- la propria Deliberazione n.1 del 15 aprile 1998, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma d'interventi per il triennio 1997-1999*”;
- la propria Deliberazione n.27 del 18 dicembre 2001, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma d'interventi per il triennio 2001-2003*”;



PREMESSO CHE:

- per il conseguimento della messa in sicurezza del bacino idrografico del fiume Po, la legislazione statale assegna risorse finanziarie per la realizzazione di interventi finalizzati alla suddetta esigenza, a valere su una pluralità di fonti di finanziamento;
- per quanto concerne, in particolare, l'attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci, la L. 183/89 individua gli strumenti del Programma triennale d'intervento e degli Schemi previsionali e programmatici;
- ai sensi della succitata L. 183/89, l'organo competente all'adozione dei Programmi triennali e degli Schemi previsionali e programmatici di cui al punto precedente è il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino;
- le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui sopra sono individuate, oltre che dalla L. 183/89, anche da numerose altre normative attualmente vigenti;
- l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività necessarie al fine dell'elaborazione dei Programmi d'intervento e degli Schemi previsionali e programmatici di cui ai punti precedenti, fissa indirizzi per la programmazione degli interventi urgenti per la difesa del suolo sulla base di criteri generali di valutazione delle priorità, di elementi per l'individuazione di situazioni di particolare interesse, nonché di elementi per la definizione delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento;
- i Programmi d'intervento e gli Schemi previsionali e programmatici sono elaborati tenendo conto delle priorità emerse a seguito dell'applicazione dei suddetti indirizzi. In tali Programmi e Schemi previsionali sono individuate le Amministrazioni titolari dell'intervento e della gestione dei relativi finanziamenti;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito di precedenti atti di approvazione della programmazione di interventi di competenza dell'Autorità di bacino, questo Comitato istituzionale ha stabilito, di volta in volta, specifiche norme finalizzate all'impiego di eventuali economie di spesa (derivanti dall'affidamento degli interventi provvisti di copertura finanziaria nell'ambito dei Programmi approvati e/o da minori spese accertate nel loro ammontare complessivo) per il finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria;
- già l'art.4 della Deliberazione del Comitato Istituzionale 1/1998 (di approvazione del Programma d'interventi per il triennio 1997-1999) ha stabilito, infatti, che *"le eventuali economie derivanti dall'affidamento degli interventi del Programma e/o da minori spese accertate nel loro ammontare complessivo potranno essere impiegate per il finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria di cui all'Allegato 2"*;
- più recentemente, l'art.3 della Deliberazione del Comitato Istituzionale 27/2001 di approvazione del Programma d'interventi per il triennio 2001-2003 stabilisce, a sua volta, che *"le eventuali economie derivanti dall'affidamento degli interventi del Programma e/o da minori spese accertate nel loro ammontare complessivo potranno essere impiegate per il finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria di cui all'Elenco 2 'Interventi da finanziarsi con eventuali economie'. Le stesse potranno essere impiegate, previo esame da parte del Comitato Tecnico, per il finanziamento degli interventi di cui all'Elenco 3 'Ulteriori interventi privi di copertura finanziaria' "*;



- l'art.4 della Deliberazione di cui al punto precedente stabilisce, inoltre, che *“le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alle economie derivanti dall'affidamento degli interventi ricompresi nei programmi di intervento già approvati ai sensi della Legge 183/89”*;
- si ritiene pertanto necessario destinare, in via generale, le eventuali economie derivanti dall'affidamento degli interventi già finanziati all'interno dei programmi di intervento la cui approvazione è di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, al finanziamento di interventi prioritari privi di copertura finanziaria, di lotti funzionali successivi del medesimo intervento e di interventi di manutenzione locale delle opere e del territorio non individuabili tramite i suddetti programmi;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;

DELIBERA

ART. 1

Le eventuali economie derivanti dall'affidamento degli interventi ammessi al finanziamento di cui ai Programmi triennali e agli Schemi previsionali e programmatici di cui agli artt. 21 e 31 della L. 183/89 per l'attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci e/o da minori spese, accertate nel loro ammontare complessivo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di lotti funzionali successivi del medesimo intervento, per il finanziamento di ulteriori interventi privi di copertura finanziaria compresi nei suddetti Programmi e Schemi e per il finanziamento, per un importo non superiore al 25% delle economie accertate, di interventi di manutenzione delle opere e del territorio non individuabili nell'ambito della programmazione.

ART. 2


Salvo contraria disposizione di legge, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche con riguardo alle economie derivanti dall'affidamento e dall'esecuzione di interventi, da compiersi nel bacino del fiume Po, ammessi al finanziamento di altre leggi e regolamenti, qualora questi ultimi stabiliscano che la competenza all'individuazione degli interventi da finanziare ed alla ripartizione tra essi dei fondi, stanziati mediante atti di natura programmatica comunque denominati, spetti all'Autorità di bacino.

ART. 3

Le disposizioni, di cui ai precedenti artt.1 e 2, si applicano anche alle economie derivanti dall'affidamento degli interventi ricompresi nei programmi di intervento già approvati.

ART. 4

Il Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. e) della L. 183/89, delega al Segretario Generale il potere di adottare, su proposta delle Regioni interessate e sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i provvedimenti tramite i quali autorizzare l'impiego delle economie espressamente accertate.




Con riferimento alla parte di rete idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Po (A.I.PO), le Regioni, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, formulano le proposte di cui al comma precedente sentita l'A.I.PO medesima.

ART. 5

L'adozione, da parte del Segretario Generale, di provvedimenti di autorizzazione ai sensi del precedente art.4, è subordinata al parere favorevole del Comitato tecnico qualora detti provvedimenti si riferiscano ad interventi di importo superiore a Euro 100.000.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On.le Altero Matteoli)

